

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO IN MATERIA DI MODALITÀ E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE EX ART. 93 D.LGS N. 163/2006.

In conformità della circolare della RGS n. 25/2012

| | |
|---|----------|
| Introduzione | 1 |
| Modulo I° - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa | 1 |
| Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa | 1 |
| Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo e confronto con il corrispondente fondo certificato nell'anno precedente | 2 |
| Modulo IV compatibilità Economico – Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio .. | 2 |

Introduzione

La circolare 25 / 2012 della Ragioneria Generale dello Stato, a pagina 10, afferma che la relazione tecnico finanziaria, seppure trova la sua ragione giustificatrice principale per dare conto della corretta quantificazione e utilizzazione delle risorse esistenti sui fondi, essa va in ogni caso compilata anche per i contratti integrativi di natura strettamente normativa: *“Per la sezione normativa del contratto integrativo la relazione tecnico finanziaria deve esplicitamente asseverare l'assenza di effetti economici in termini di costi del personale che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei Fondi per la contrattazione integrativa. Diversamente la relazione tecnico finanziaria ha il compito di individuare e quantificare i costi stessi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio.*

Con riferimento al caso di Contratto integrativo stralcio la relazione tecnico-finanziaria va limitata alla/alle materia/e trattate dall'accordo, ma deve in ogni caso riportare e quantificare lo schema generale del Fondo (cfr. Modulo III della presente Parte III) evidenziando se del caso compiutamente i punti modificativi in relazione all'accordo stralcio stesso”

Modulo I° - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Non pertinente al tipo di contratto integrativo sottoscritto

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Non pertinente al tipo di contratto integrativo sottoscritto

Modulo III – Effetti finanziari del contratto decentrato

Il contratto decentrato di cui all'oggetto viene dettagliatamente descritto nella relazione illustrativa che lo accompagna.

L'istituto in oggetto riguarda una forma di incentivo previsto da una specifica disposizione di legge, cioè l'art. 93 del D.Lg. N. 163/2006 come novellato dall'art. 13-bis della legge n.114/2014, che al comma 7 bis dispone che le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro e al comma 7 ter dispone che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione sia ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis dello stesso articolo, mentre il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

In quanto incentivo previsto da una specifica disposizione di legge rientra nell'ambito applicativo dell'art. 15 comma 1 lett. k del ccnl 01.04.1999, il quale prevede che vengano iscritte sul fondo per il trattamento accessorio anche le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 dello stesso ccnl.

Le risorse di cui all'art. 93 del D.Lg. N. 163/2006, per la parte destinata ad incentivare la progettazione (80%) fanno quindi a tutti gli effetti parte del fondo per il trattamento accessorio (cd. parte variabile a destinazione vincolata) e le modalità e i criteri di distribuzione sono materia di contrattazione decentrata.

Quanto agli effetti finanziari che questo contratto decentrato comporta occorre rilevare come, in ordine al finanziamento dell'incentivo, la legge stessa prevede che questo sia finanziato accantonando la percentuale stabilita sull'importo finanziario delle opere e lavori da realizzare, e che tale quota viene pertanto impegnata contestualmente all'impegno di spesa per l'effettuazione dell'opera o del lavoro. Come tale viene stanziata a bilancio (all'interno del costo previsto dell'opera) ed iscritta ogni anno nel fondo solo per l'importo effettivamente liquidato. Sia il Bilancio sia il fondo per il trattamento accessorio, è bene ricordarlo, sono già certificati dall'organo di revisione contabile.

Modulo IV compatibilità Economico – Finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali del bilancio

Non pertinente al tipo di contratto sottoscritto

Riccione, 7 Marzo 2016

Il Dirigente del settore 5
Dott.^{ssa} Cinzia Farinelli